



01841/11

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

1^ sezione civile

composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

dr. Maria Gabriella Luccioli Presidente

dr. Francesco Felicetti Consigliere

dr. Fabrizio Forte rel. Consigliere

dr. Massimo Dogliotti Consigliere

dr. Maria Rosaria Cultrera Consigliere

ha pronunciato la seguente:

oggetto

**Provvedimenti interim**

**processo separazione:**

**ricorribilità cassazione**

R.G. 11697/07

Cron. 1841

Rep.

Ud. 14.12.2010

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 11697 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2007, proposto:

DA

P.R.

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Giuliana n. 35, presso l'avv. Saveria Mobrìci, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

V.A.

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cassia n. 530, presso l'avv. Giorgio Masci, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso.

~1~

2615

2010

22/2-7/3/2007

avverso l'ordinanza del ~~19-11-06~~ ~~19-11-06~~ ~~19-11-06~~ ~~19-11-06~~ ~~19-11-06~~ della Corte di appello di Roma, Sez. Pers. e Fam., su reclamo n. 55152/06 V.G. contro la ordinanza del Presidente del tribunale all'udienza di comparizione dei coniugi, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.

Udita, all'udienza del 14 dicembre 2010, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.

Udito il P.M. dr. Ignazio Patrone, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Nell'ambito del processo instaurato con ricorso depositato il 14 novembre 2005 presso il Tribunale di Roma da V.A. per domandare la separazione dalla moglie P.R., la quale aveva chiesto l'addebito al marito, nell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, questo disponeva in via temporanea e d'urgenza, con ordinanza del 19 luglio 2006 emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., l'assegnazione della casa familiare sita in (omissis) al marito, ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore della moglie di €. 1.500,00 mensili oltre adeguamenti Istat, a decorrere dal 1° settembre 2006.

Il Presidente aveva preso atto che nella casa di (omissis) aveva trasferito per primo la residenza il V. e successivamente

vi si era trasferita la [ P. ] nelle more della separazione, lasciando in godimento alla figlia, a sua volta madre di una bambina, la originaria casa familiare sita in [ (omissis) ]

[ (omissis) ]

Su tali presupposti, ritenendo che il trasferimento della donna alla casa di [ (omissis) ] fosse stato strumentale allo spostamento formale della abitazione familiare e in considerazione del fatto che la [ P. ] era proprietaria di altra casa in [ (omissis) ] il Presidente emanava l'ordinanza di cui sopra, avverso la quale era proposto reclamo dalla donna ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, c.p.c., come aggiunto dall'art. 2 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, dopo la novella dei primi tre commi dell'articolo di cui al D.L. 15 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, chiedendo la revoca delle statuizioni di cui sopra e la loro immediata sospensione e insistendo per la assegnazione della casa di [ (omissis) ] a se stessa e per l'aumento dell'assegno a carico del marito; il [ V. ] in appello chiedeva il rigetto del reclamo.

La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha respinto il reclamo, rilevando come la provvisoria attribuzione al marito del godimento della seconda casa coniugale sita in [ (omissis) ] fosse giustificata dalla

necessità di eseguire l'autorizzazione a vivere separati data ai coniugi nella situazione di fatto da loro creata, avendo in tale casa fuori [omissis] trasferito la sua residenza in un primo tempo il marito e solo successivamente la moglie, la quale aveva dato contestualmente in locazione a terzi una casa in sua esclusiva proprietà in [omissis] dalla quale riceveva €. 800,00 di redditi mensili.

Poiché con tale canone di locazione la donna poteva provvedere a prendere in locazione altro immobile e la misura dell'assegno appariva congrua in rapporto ai redditi del marito, il provvedimento del presidente del tribunale era confermato dalla Corte d'appello, per dar modo al [V.] di lasciare la famiglia e trasferirsi provvisoriamente nella casa in comproprietà con la moglie, e le spese di detto procedimento incidentale e interinale erano poste a carico della [P.]. Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso di quattro motivi, ai sensi dell'art. 111 della Cost., la [P.] al quale resiste, con controricorso, il Valeri.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è proposto dalla [P.] ai sensi dell'art. 111, 7° comma, della Costituzione, per lesione di suoi diritti conseguenti a violazione di legge, la quale è comprensiva da sempre della motivazione inesistente o apparente e si estende

anche alla mera carenza motivazionale dopo la novella dell'art. 360 c.p.c. di cui al D.Lgs. 3 febbraio 2006 n. 40. L'impugnazione della P. deduce lesione di diritti per violazione degli artt. 156 e 1362 c.c., in rapporto ai suoi diritti patrimoniali nei confronti del marito e alla comproprietà della casa familiare assegnata in via esclusiva all'uomo, con un'errata lettura dell'ordinanza presidenziale e dell'art. 155 c.c. dalla Corte di merito (primo e secondo motivo) e la motivazione solo apparente sul rigetto della richiesta di aumento dell'assegno a carico dell'uomo, (terzo motivo); e deduce nel quarto motivo la violazione dell'art. 91 c.p.c., anche per difetto di motivazione, in ordine alla liquidazione delle spese del procedimento a carico della donna nella misura elevatissima di €. 2.000,00.

Ognuno dei profili del ricorso è chiuso da quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ad esclusione del quarto motivo per il quale manca sia il quesito conclusivo sulla dedotta violazione dell'art. 91 c.p.c. che la sintesi finale per evidenziare il punto decisivo su cui è carente la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 della Cost., data la natura provvisoria del provvedimento, inidoneo a divenire giudicato perché

comunque destinato ad essere superato dalla sentenza di chiusura del processo di separazione dotata comunque di stabilità provvisoria, mancante nell'ordinanza presidenziale.

2. Il ricorso è inammissibile nei suoi primi tre motivi, perché l'impugnazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, penultimo comma, della Costituzione, è prevista solo contro le "sentenze" dei giudici speciali e ordinari, cioè avverso i provvedimenti "decisori", incidenti su diritti, solo se idonei a divenire "definitivi" e ad acquisire valore ed effetto di giudicato tra le parti, per essere state rese le loro statuizioni immodificabili dall'acquiescenza delle parti che avrebbero potuto impugnarle.

Il ricorso ai sensi dell'art. 111, penultimo comma, della Costituzione, è inammissibile, per la natura non definitiva dell'ordinanza impugnata che, anche se incide in via temporanea e provvisoria su diritti soggettivi, è inidonea a divenire definitiva e ad acquisire autorità di giudicato sostanziale tra le parti, per il carattere interinale e provvisorio dei "provvedimenti temporanei e urgenti" dati dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., che restano tali anche dopo la previsione normativa della loro impugnabilità con reclamo in appello (così, di recente, Cass. 11 novembre 2009

n. 23909 e Cass. 6 novembre 2008 n. 26631).

Correttamente si è affermato, negli arresti citati di questa Corte, che tali provvedimenti interinali e provvisori emessi a seguito del reclamo dalla Corte d'appello non sono ricorribili in via straordinaria per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., anche se si lamenti la violazione temporanea di diritti sostanziali, come nella fattispecie, ovvero si deduca la lesione di situazioni con rilievo meramente processuale, quale è il diritto al riesame del provvedimento.

Invero il quarto comma dell'art. 708 c.p.c. vigente dal 16 marzo 2006, risulta aggiunto  <sup>dall'art. 2 l.n. 54/2006</sup>  al testo di tale norma, come sostituito dall'art. 2  <sup>co. 2</sup>  lett. e-ter del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 con decorrenza dal 1° marzo 2006, ai processi instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore della novella, definitivamente fissata dall'art. 39 quater D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51 ma, indipendentemente dalla concreta applicabilità del reclamo in appello nella presente causa in cui il ricorso introduttivo è stato depositato il 14 novembre 2005, ogni censura dell'ordinanza della Corte di appello emessa sul merito del reclamo è preclusa in Cassazione.

Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel

contraddittorio tra i coniugi e i difensori degli stessi, dà con ordinanza le disposizioni temporanee e urgenti da lui reputate opportune nell'interesse dei figli o dei coniugi, all'udienza di comparizione dinanzi a lui per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 708, terzo comma, c.p.c., anche se divenuto reclamabile nei procedimenti di separazione instaurati dopo il 1° marzo 2006 nel termine di cui al quarto comma della stessa norma, resta modificabile e revocabile dal giudice istruttore e inidoneo a divenire giudicato.

In precedenza esisteva il potere del presidente del tribunale di emettere una ordinanza che, ai sensi del previgente 4° comma dell'art. 708 c.p.c., era revocabile o modificabile soltanto in caso di "mutamenti nelle circostanze.. dal giudice istruttore a norma dell'art. 177" dello stesso codice di rito, non potendo quindi la stessa in alcun caso pregiudicare la decisione della causa con la sentenza che la definiva.

A detti mutamenti nelle circostanze per la modifica dell'ordinanza presidenziale non vi è più cenno nella previsione dell'art. 4, comma 8, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, il cui art. 23 prevedeva l'applicabilità di tale regola anche in sede di separazione, con la conseguenza che, dall'entrata in vigore della legge del 1987 fino alla novella citata del 2005 vigente



dal 1° marzo 2006, è stata sempre possibile la modifica o revoca da parte dell'istruttore delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale anche senza gli indicati mutamenti sopravvenuti delle circostanze, potendo il G.I. revocare e modificare i provvedimenti che precedono, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., che nega la modificabilità delle ordinanze interinali pronunciate su accordo delle parti o per le quali la legge prevede un mezzo di impugnazione che la escluda. Tale potere di revoca e modifica dal G.I. dei provvedimenti presidenziali è stato conservato pure dopo la previsione del reclamo a seguito di notifica dell'ordinanza presidenziale, ~~secondo il~~ <sup>disposto da</sup> la novella dell'art. 709, ultimo comma, c.p.c., anche essa vigente dal 1° marzo 2006, e la modificabilità o revocabilità del provvedimento permane anche se esso è confermato dopo il reclamo, per cui è esclusa comunque la definitività e l'idoneità a divenire giudicato di quest'ultima e la sua impugnabilità ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost. Solo dal 16 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, sono divenuti ~~e~~ reclamabili dinanzi alla Corte d'appello le ordinanze presidenziali, rimanendo ferma la loro revocabilità e modificabilità dall'istruttore di cui all'art. 709 ultimo comma c.p.c., come novellato dalla legge da ultimo citata, che esclude il carattere definitivo di dette ordinanze

presidenziali e dei provvedimenti che l'abbiano modificate, così come di quelli della Corte d'appello sul reclamo ai sensi del 4° comma dell'art. 708 c.p.c., che restano temporanei e comunque non acquistano il carattere della definitività se non dopo essere stati eventualmente trasfusi nella sentenza che conclude il procedimento in cui furono emessi, che peraltro è qualificata comunque a stabilità provvisoria, essendone possibile la modifica ai sensi dell'art. 710 c.p.c.

L'ordinanza presidenziale resta quindi inidonea a passare in giudicato, non solo perché revocabile e modificabile dal G.I., ma anche perché è destinata ad essere superata dalla sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo sia nel merito che in sede di legittimità dopo l'appello (cfr. in tal senso cfr., in specie, la cit. Cass. n. 23909 del 2009).

In conclusione i primi tre motivi del ricorso devono dichiararsi inammissibili per le ragioni indicate mentre il quarto sulle spese, come tale idoneo a divenire definitivo, non estendendosi la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti nell'interesse del coniuge e dei figli alla disciplina delle spese di causa, va dichiarato comunque precluso, mancando il quesito di diritto e la sintesi finale previsti a pena di decadenza per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti emessi, come quello oggetto di ricorso,

~~nel marzo~~ 2007, nel periodo dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, fino al 3 luglio 2009, fino <sup>risol</sup> alla sua abrogazione <sup>ai sensi</sup> dell'art. 47 della legge 18 giugno 2009 n. 69, vigente dal 4 luglio 2009.

Per la soccombenza, la ricorrente dovrà rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.


**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in €. 1.200,00 (milleduecento /00), di cui €. 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.


Dispone, ai sensi dell'art. 52, 1° e 5° comma, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che siano omesse le generalità delle parti, in caso di divulgazione o diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010 nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> sezione civile della Corte suprema di Cassazione.

Il presidente



Il consigliere estensore



~11~

Depositato in Cancelleria

II 26 GEN 2011

IL CANCELLIERE  
Attilio Madalferi